

REPUBBLICA ITALIANA



Anno 80° - Numero 2

# GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA

---

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 9 gennaio 2026

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ

---

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO  
INFORMAZIONI TEL. 091/7074927-930 - INSERZIONI TEL. 091/7074935-897  
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) [gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it](mailto:gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it)

---

## LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 5 gennaio 2026, n. 1.

**Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028 . . . . . pag. 2**

---

LEGGE 5 gennaio 2026, n. 2.

**Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028 . . . . . pag. 83**

# LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 5 gennaio 2026, n. 1.

## **Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028.**

**REGIONE SICILIANA**  
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA

*la seguente legge:*

### **Art. 1.**

#### *Incentivi a sostegno delle assunzioni a tempo indeterminato*

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale e incentivare la competitività del sistema produttivo regionale, la Regione riconosce ai datori di lavoro operatori economici del settore privato, che abbiano almeno un'unità produttiva ubicata nel territorio regionale, un contributo a fondo perduto parametrato al costo del personale.

2. Per il triennio 2026-2028 il contributo è riconosciuto in misura non superiore al dieci per cento del costo annuale del personale a carico del datore di lavoro per i lavoratori assunti, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, con contratto a tempo indeterminato e occupati in sede lavorativa ubicata nel territorio regionale.

3. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1, la voce di costo del personale comprende esclusivamente la retribuzione annua lorda, i contributi previdenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali a carico del datore di lavoro nonché la quota di trattamento di fine rapporto maturata.

4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della misura di cui al presente articolo il settore agricolo ad eccezione del comparto agroindustriale e i contratti di lavoro domestico. L'incentivo non si applica a:

- a) rapporti di apprendistato;
- b) enti pubblici economici;
- c) istituti autonomi case popolari;
- d) enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
- e) aziende speciali e ai consorzi costituiti ai sensi degli articoli 114 e 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- f) consorzi di bonifica;

g) consorzi industriali;

h) enti morali;

i) enti ecclesiastici.

5. Il contributo di cui al comma 2 è incrementato al quindici per cento per gli operatori economici che applicano a tutto il personale almeno una delle seguenti misure:

a) introduzione del welfare aziendale nonché modelli di sostenibilità ESG;

b) investimenti per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;

c) riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali a parità di retribuzione.

6. Il contributo di cui al comma 2 è altresì incrementato al quindici per cento per gli operatori economici che assumono:

a) donne;

b) personale di età superiore a 50 anni, con almeno due anni di disoccupazione.

7. Fermi restando i principi generali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il diritto alla fruizione dell'incentivo di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dal comma 1175 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. L'agevolazione non spetta ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni, salvo che abbiano proceduto al pagamento delle sanzioni conseguenti alla violazione dei predetti obblighi.

8. Nelle more dell'accertamento della ricorrenza, per la misura oggetto del presente articolo, dei requisiti di autonomia istituzionale, procedurale e finanziaria previsti dal diritto unionale per l'adozione di misure di politica economica generale su base territoriale, il contributo è concesso nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

9. Le disposizioni attuative del presente articolo sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia previo parere della competente commissione dell'Assemblea regionale siciliana.

10. Il contributo di cui al presente articolo non spetta agli operatori economici che abbiano subito nei tre anni precedenti, in via definitiva, l'irrogazione di sanzioni per violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro o per violazione dei contratti collettivi di lavoro.

11. Decadono dal contributo di cui al presente articolo, con conseguente obbligo di restituzione, i datori di lavoro che, nei tre anni successivi al conseguimento del medesimo contributo, violino le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e i contratti collettivi di lavoro.

12. Per l'attuazione del presente articolo è costituito un apposito plafond nell'ambito del Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni. Il decreto attuativo di cui al comma 6 può prevedere la facoltà di utilizzare il beneficio in compensazione, ai sensi del capo II del titolo I della parte I del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, previa stipula di apposita convenzione tra il dipartimento regionale delle finanze e del credito e l'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 e successive modificazioni.

13. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 150.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 (Missione 15, Programma 3).

14. L'articolo 13 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 e successive modificazioni, è abrogato (Missione 15, Programma 3, capitolo 314148).

## Art. 2.

### *Incentivi a sostegno delle assunzioni connesse a progetti di investimento iniziale*

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale e incentivare la competitività del sistema produttivo regionale attraverso il sostegno a nuovi progetti di investimento, la Regione riconosce ai datori di lavoro operatori economici del settore privato un contributo a fondo perduto per la realizzazione di progetti di investimento iniziale avviati nel territorio regionale a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Per il triennio 2026-2028, il contributo è riconosciuto in misura non superiore al dieci per cento dei costi salariali relativi ai posti di lavoro creati per effetto del predetto investimento, calcolati su un periodo di due anni, ed è erogato nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Capo I e dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni.

3. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1, la voce di costo del personale comprende esclusivamente la retribuzione annua lorda, i contributi previdenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali a carico del datore di lavoro nonché la quota di trattamento di fine rapporto maturata.

4. Il contributo di cui al comma 2 è incrementato al quindici per cento per gli operatori economici che applicano a tutto il personale almeno una delle seguenti misure:

- a) introduzione del welfare aziendale nonché modelli di sostenibilità ESG;

b) investimenti per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;

c) riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali a parità di retribuzione.

5. Il contributo di cui al comma 2 è altresì incrementato al quindici per cento per gli operatori economici che assumono:

a) donne;

b) personale di età superiore a 50 anni, con almeno due anni di disoccupazione.

6. Fermi restando i principi generali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il diritto alla fruizione dell'incentivo di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dal comma 1175 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. L'agevolazione non spetta ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni, salvo che abbiano proceduto al pagamento delle sanzioni conseguenti alla violazione dei predetti obblighi.

7. Le disposizioni attuative del presente articolo sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della competente commissione dell'Assemblea regionale siciliana.

8. Il contributo di cui al presente articolo non spetta agli operatori economici che abbiano subito nei tre anni precedenti, in via definitiva, l'irrogazione di sanzioni per violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro o per violazione dei contratti collettivi di lavoro.

9. Decadono dal contributo di cui al presente articolo, con conseguente obbligo di restituzione, i datori di lavoro che, nei tre anni successivi al conseguimento del medesimo beneficio, violino le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e i contratti collettivi di lavoro.

10. Per l'attuazione del presente articolo è costituito un apposito plafond nell'ambito del Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni. Il decreto attuativo di cui al comma 7 può prevedere la facoltà di utilizzare il beneficio in compensazione ai sensi del capo II del titolo I della parte I del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, previa stipula di apposita convenzione tra il dipartimento regionale delle finanze e del credito e l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 e successive modificazioni.

11. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 (Missione 15, Programma 1).

Art. 3.  
*Incentivi a sostegno del lavoro agile - South Working*

1. Allo scopo di favorire la permanenza dei lavoratori nella Regione e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alle imprese aventi un'unità produttiva nel territorio dell'Unione europea o in uno Stato extra UE che negli anni 2026, 2027 e 2028 effettuano nuove assunzioni di lavoratori subordinati a tempo indeterminato o effettuano trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, i cui contratti di lavoro o specifici accordi tra le parti prevedano l'esecuzione della prestazione di lavoro nel territorio della Regione, per un periodo minimo di cinque anni, esclusivamente in modalità agile salvo quanto previsto al comma 2, a norma della legge 22 maggio 2017, n. 81 e successive modificazioni, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, fino all'importo massimo di euro 30.000,00 per ciascun lavoratore occupato, residente in Sicilia, entro il limite delle risorse autorizzate a legislazione vigente.

2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, d'intesa con l'Assessore regionale per l'economia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni attuative della misura di cui al comma 1, inclusi i limiti massimi entro cui la prestazione lavorativa può essere eseguita all'interno di locali aziendali, gli indirizzi specifici e le modalità di concessione ed erogazione del contributo, previo parere della commissione 'Bilancio' dell'Assemblea regionale siciliana.

3. Il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative è autorizzato a trasferire a IRFIS-FinSicilia S.p.A. risorse pari a 18.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 comprensivi degli oneri di gestione, per la costituzione di un plafond nell'ambito del Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni, destinato all'erogazione dei contributi di cui al comma 1, previa pubblicazione di avviso pubblico.

4. Il contributo di cui al presente articolo non spetta agli operatori economici che abbiano subito nei tre anni precedenti, in via definitiva, l'irrogazione di sanzioni per violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro o per violazione dei contratti collettivi di lavoro.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 18.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 (Missione 15, Programma 3).

6. Nelle more dell'accertamento della ricorrenza, per la misura oggetto del presente articolo, dei requisiti di autonomia istituzionale, procedurale e finanziaria previsti dal diritto unionale per l'adozione di misure di politica economica generale su base territoriale, il contributo di cui al comma 1 è erogato in regime di aiuti *de minimis*, ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 della commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

7. Al fine di garantire spazi collettivi per le attività di *smart working* svolte presso comuni delle aree interne, è autorizzata la spesa di 3.000 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2026 e di 2.000 migliaia di euro per gli esercizi finanziari 2027 e 2028 per la realizzazione, anche con l’eventuale partecipazione dei privati, di spazi di *coworking* per lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi operanti nel settore digitale e *start up* innovative, mediante il riadattamento di immobili pubblici e di enti ecclesiastici in disuso e l’acquisto di arredi e attrezzature, *software*, macchinari informatici e attrezzature tecnologiche. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, di concerto con l’Assessore regionale per l’economia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma, prevedendo che le risorse siano assegnate ai comuni delle aree interne previo avviso pubblico (Missione 15, Programma 3).

#### Art. 4.

##### *Aree a burocrazia semplificata e legalità controllata*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico, incrementare gli investimenti, incentivare la crescita occupazionale e favorire l’innovazione tecnologica, garantendo al contempo idonei presidi di legalità, la prevenzione dei fenomeni corruttivi e l’integrità dell’azione amministrativa, la Regione, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 4 dell’articolo 14 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, individua, con le modalità di cui ai commi successivi, ulteriori procedure semplificate e regimi procedurali speciali nell’intero territorio regionale, che viene definito “Super ZES siciliana”.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l’Assessore regionale per l’economia e con l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, presenta alla Giunta regionale uno o più schemi di proposte di protocollo o convenzione – ad esclusione dei procedimenti paesaggistici, ambientali e urbanistici – nelle quali sono individuate dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazione, le norme di riferimento e le amministrazioni interessate. Le proposte di protocollo o convenzione sono sottoposte, nei quindici giorni successivi all’approvazione da parte della Giunta regionale, al parere delle competenti commissioni dell’Assemblea regionale siciliana. Successivamente allo scadere del termine di cui al precedente periodo, ulteriori semplificazioni sono adottate con il procedimento di cui al presente comma. Gli schemi di proposte includono la previsione di protocolli per l’istituzione di misure di legalità nelle aree interessate.

3. Il Presidente della Regione presenta le proposte di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla loro approvazione da parte della Giunta, al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, al Ministro per la pubblica amministrazione e al Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per la stipula di protocolli o convenzioni, ai sensi del comma 4 dell’articolo 14 del decreto legge n. 124/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 162/2023.